



COMUNE DI RAVENNA
Area Infrastrutture Civili
Servizio Tutela Ambiente e Territorio



REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL
VERDE

Approvato in data 16 Dicembre 2003 – delib. C.C. PV 252/72182
Esecutiva dal 16/01/2004

Modificato in data 13 Ottobre 2008. – delib. C.C. PV 140 / 2008.
Esecutiva dal 01./ 11./ 2008

Modificato in data 06/12/2018 – delib. C.C. PV 148/2018.
Esecutiva dal 14/01/2019

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- ART. 1 - PRINCIPI
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - PROMOZIONE E CONTROLLO

CAPITOLO I

TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

PREMESSA

- ART. 5 - ABBATTIMENTI IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE
- ART. 6 - POTATURE IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE
- ART. 7 - ABBATTIMENTI E TRAPIANTI IN AREE PRIVATE
- ART. 8 - POTATURE IN AREE PRIVATE

CAPITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL VERDE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE

- ART. 9 - DANNEGGIAMENTI DI ALBERATURE ED ARBUSTI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE
- ART. 10 - MANOMISSIONE DI AREE VERDI E ALBERATE STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE
- ART. 11 - DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI E DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL VERDE,
- ART. 12 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE EDILE
- ART. 13 - DIFESA FITOSANITARIA E INDICAZIONI SU PIANTE ALLERGENICHE E/O VELENOSE
- ART. 14 - ALBERI DI PREGIO
- ART. 15 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI - MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E/O INCOLTE DI PROPRIETA' PRIVATA

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DELLE AREE VERDI URBANE COMUNALI

- ART. 16 – NORME DI COMPORTAMENTO
- ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI COMUNALI E PER L'USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI
- ART. 18 – ALTRE ATTIVITA'

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 – ORDINANZE
- ART. 20 – SANZIONI
- ART. 21 - NORME FINANZIARIE
- ART. 22 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO
- ART. 23 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- ART. 24 – EFFICACIA

ALLEGATI:

- A Metodo per la stima del valore ornamentale delle alberature*
- B Metodo per la stima del danno biologico dell'apparato radicale*
- C Elenco alberi ed arbusti consigliati e indicazioni sulla qualità delle alberature*
- C1 Elenco delle piante velenose e/o allergeniche*
- D Realizzazione di aree verdi nell'ambito di opere di urbanizzazione. Indicazioni per la progettazione e la realizzazione del verde e obblighi manutentivi a carico dei lottizzanti*
- E Quadro sanzionatorio riassuntivo*

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1 – PRINCIPI

1.1 Il valore del paesaggio è tutelato dall'Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.

Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:

- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
- Depurazione dell'aria
- Produzione di ossigeno
- Attenuazione dei rumori
- Azione antisettica
- Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa, ammoniaca, piombo
- Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata
- Recupero dei terreni marginali e dismessi
- Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
- Depurazione idrica
- Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
- Sostegno, conservazione e incremento della biodiversità
- Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
- Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
- Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.

La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:

- rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
- conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
- considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
- mantenerla quanto più possibile integra;
- incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
- curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

1.2 L'Amministrazione Comunale, riconoscendone il rilievo, con il presente Regolamento intende pertanto salvaguardare il patrimonio verde del Comune di Ravenna, sia pubblico che privato.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale.

Sono fatti salvi:

- L'ambito della Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna" (D.M.13.07.77), per le aree ricadenti nel territorio di Ravenna (in tale riserva l'attività di gestione viene svolta dai Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e Parchi.
- Canali di scolo, golene fluviali etc...in quanto aree demaniali di cui sono competenti il Consorzio di Bonifica o la Regione.
- Aree inserite nelle stazioni del Parco del Delta del Po, con l'eccezione delle Zone D, per le quali si rimanda alla specifica disciplina.
- Boschi pubblici e privati così come definiti dal D. Lgs. 3 Aprile 2018 n.34.
- Boschi realizzati con fondi pubblici e pertanto normati dal REGOLAMENTO REGIONALE 1 AGOSTO 2018, N.3 - REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 30/1981
- Aree soggette al Decreto Ministeriale del 31/07/1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
- Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordino e riforma della Legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267", che rispettivamente istituiscono e normano il Vincolo Idrogeologico. Tale esclusione è sempre valida in caso di "dissodamento di terreni saldi". Nei casi non ricadenti nel "dissodamento di terreni saldi", per un numero di alberi da abbattere inferiori a 4, si applica esclusivamente il presente regolamento.
- Aree di pertinenza delle reti ferroviarie (DPR 753/80), strade statali e aeroportuali.
- Aree pubbliche o in gestione a Enti Pubblici quali ed esempio Provincia, Regione, Demanio Marittimo, etc....

Le disposizioni di cui al Capitolo III, Artt. 16, 17, 18, si applicano esclusivamente alle aree verdi che ricadono nei territori urbanizzati. Sono altresì fatte salve eventuali regolamentazioni specifiche.

ART. 3 - DEFINIZIONI

3.1 Classi di grandezza delle alberature

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| a) 1° grandezza | >18m. di altezza |
| b) 2° grandezza | 12-18m. di altezza |
| c) 3° grandezza | < 12m. di altezza |

3.2 Aree di pertinenza delle alberature e degli arbusti

Per area di pertinenza delle alberature si intendono le seguenti superfici minime:

per piante di prima grandezza: circa mq. 9,50 con distanza minima dell'area pavimentata, dalla superficie esterna del tronco, di 1,50; m.

per piante di seconda grandezza: circa mq. 4,50 con distanza minima dell'area pavimentata, dalla superficie esterna del tronco, di 1,00; m.

per piante di terza grandezza: circa mq.2,00 con distanza minima dell'area pavimentata, dalla superficie esterna del tronco, di 0,70 m.

Per area di pertinenza degli arbusti si intende la superficie minima determinata dalla proiezione a terra della chioma e comunque non inferiore ad 1 mq.

ART. 4 – PROMOZIONE E CONTROLLO

4.1 Il Servizio Tutela Ambiente e Territorio ha la facoltà di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, con agronomi e altri ordini o figure professionali competenti, guardie ecologiche, anche di concerto con le Circoscrizioni, al fine di promuovere, stimolare e sviluppare la cultura della conoscenza del verde, nonché fornire consulenze e supportare tecnicamente il cittadino al disbrigo delle pratiche burocratiche conseguenti il regolamento.

4.2 Per il controllo delle indicazioni contenute nel Regolamento sono incaricati tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. ed eventuali altri soggetti convenzionati.

CAPITOLO I

TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE

PREMESSA

1. Gli alberi forniscono numerosi benefici alle comunità che li ospitano: ambientali, ecologici, estetici, culturali e psicologici.
2. Chi si occupa di gestione degli alberi deve prima di tutto garantire la massima espressione dei benefici che essi forniscono attraverso la salvaguardia della loro integrità biologica ed architettonica.
3. La perdita di branche, la formazione di cavità interne ed il cedimento strutturale contribuiscono all'autodeterminazione biologica ed architettonica dell'albero; esse possono essere parzialmente prevenute, ma non evitate integralmente.
4. La convivenza con gli alberi comporta un minimo livello di rischio. Questo rischio è statisticamente assai modesto.
5. Il livello di "rischio zero" connesso alla convivenza con gli alberi coincide con l'eliminazione integrale di questi ultimi, ovvero con la rinuncia a tutti i benefici che da essi derivano.
6. Chi si occupa di gestione degli alberi deve inserire la riduzione del rischio tra le altre finalità della propria attività, valutando il rischio stesso in funzione dei benefici che forniscono gli alberi.
7. Tutti gli interventi che direttamente o indirettamente alterano l'integrità biologica ed architettonica degli alberi riducono i benefici che questi forniscono alla comunità e, a parità di altre condizioni, aumentano il livello di rischio nel medio e lungo periodo
8. La gestione degli alberi deve essere tecnicamente ed economicamente proporzionata al reale livello di rischio.
9. La riduzione del livello di rischio non è in relazione diretta con il cedimento strutturale. Chi si occupa di gestione degli alberi non deve evitare il cedimento strutturale ma le potenziali conseguenze negative dello stesso, privilegiando soluzioni che non incidano sull'autodeterminazione dell'albero.
10. Quando il livello di rischio connesso alla convivenza con gli alberi è considerato inaccettabile e non sia possibile provvedere alla sua riduzione attraverso pratiche compatibili con la dignità dell'albero, ovvero con il rispetto della sua integrità biologica ed architettonica, l'abbattimento deve essere considerato come unica soluzione possibile.

ART. 5 – ABBATTIMENTI IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

5.1 - Abbattimenti richiesti da privati

Tutti gli abbattimenti di alberi e arbusti presenti su aree comunali, richiesti da privati, richiedono il preventivo assenso del Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

Il rilascio di tale assenso è subordinato alla presentazione, da parte del Richiedente, di domanda indirizzata al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, corredata da appropriata documentazione fotografica e da quant'altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Qualora la richiesta presentata sia accolta favorevolmente le operazioni di abbattimento e ripristino dei luoghi saranno effettuate dal Comune di Ravenna tramite ditta incaricata della manutenzione del verde comunale a carico del Richiedente. L'intervento sarà effettuato a

seguito del pagamento da parte del richiedente dei costi necessari..

Sono a carico del Richiedente anche i costi relativi alle pratiche di occupazione del suolo pubblico, alle ordinanze per la regimazione del traffico veicolare nonché tutti gli oneri di asportazione del materiale derivato dalle potature o dagli abbattimenti con obbligo di smaltimento presso strutture autorizzate.

Il Richiedente dovrà inoltre ricompensare, prima dell'esecuzione dell'intervento di abbattimento, il valore ornamentale delle piante eliminate in base al sistema di conteggio di cui all'ART.10 ed all'allegato A del presente regolamento. Il versamento della cifra stimata per l'intervento di abbattimento, il ripristino e la compensazione del valore ornamentale dovrà essere effettuato preventivamente all'abbattimento della pianta.

Qualora l'abbattimento sia motivato da danneggiamenti arrecati da piante comunali al privato o per pericolo di crollo delle stesse le spese di cui sopra relative alle operazioni di abbattimento, ripristino dell'area e quant'altro necessario saranno a carico del Comune di Ravenna.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica ovvero gli abbattimenti decisi dalle Autorità pubbliche competenti.

L'abbattimento non autorizzato di alberature di proprietà comunale sarà perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del Comune di Ravenna di pretendere il risarcimento del valore ornamentale della pianta calcolato come indicato dall'ART.10 ed dall'allegato A del presente regolamento.

5.2 – Abbattimenti realizzati dal Comune di Ravenna

Gli abbattimenti realizzati direttamente dal Comune di Ravenna dovranno essere preventivamente valutati dagli uffici comunali preposti e, qualora non eseguiti direttamente dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio tramite il Contratto di Manutenzione del Verde, dovranno essere preventivamente valutati dagli uffici comunali preposti.

Non sono soggetti a ulteriore autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti pubblici che nell'iter procedurale siano stati sottoposti a preventivo parere favorevole scritto del Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

I casi in cui è possibile abbattere alberature sono:

- a. albero pericolante e/o con problematiche fitosanitarie che lo rendano pericoloso
- b. danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici
- c. eccessiva densità di impianto limitatamente agli alberi soccombenti
- d. ristrutturazione di aree verdi, alberate, etc
- e. lavori pubblici

Fatti salvi i casi di necessità e urgenza, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

ART. 6 – POTATURE IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

6.1 - Un albero correttamente allevato in vivaio e correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Gli interventi di potatura possono essere eseguiti solo dal manutentore delle aree verdi comunali e da personale incaricato dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio o da altri uffici comunali competenti.

6.2 - Le potature devono essere effettuate sull'albero seguendo la tecnica del taglio di ritorno, rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale (v. Fig.0). Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono da evitare.

Gli interventi di capitozzatura aventi diametro superiore a cm.10, potranno essere consentiti previa valutazione del Servizio Tutela Ambiente e Territorio..

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Gli interventi di potatura e capitozzatura eseguiti da ditte incaricate dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, si ritengono implicitamente autorizzati all'atto dell'incarico.

6.3 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, ART. 5).

6.4 - Possono essere esclusi da quanto stabilito al precedente punto 6.2 gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature per i quali si deve comunque tendere al raggiungimento di un equilibrio di dominanza apicale.

6.5 - Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami ...) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto (ART.10 ed Allegato A del presente regolamento).

6.6 I prodotti di potatura devono essere rimossi tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dall'intervento.

ART. 7 – ABBATTIMENTI E TRAPIANTI IN AREE PRIVATE

7.1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere o trapiantare, su tutto il territorio comunale, gli alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore o uguale a cm. 120 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore o uguale a cm. 50 per le specie di terza grandezza nonché per le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 50.

Qualora le alberature siano di dimensioni inferiori a quelle minime su indicate potranno essere liberamente abbattute o trapiantate.

Possono inoltre essere abbattute liberamente le alberature di qualsiasi dimensione di Pino nero (*Pinus nigra*) in quanto fonte primaria di infestazione da Processionaria.

Per piante di notevoli dimensioni, aventi circonferenza maggiore o uguale a 180 cm., saranno considerate in modo particolarmente rigoroso le motivazioni addotte nella richiesta di abbattimento o trapianto valutando anche il rapporto tra valore della pianta e danno subito.

7.2 - In caso di necessità l'abbattimento o il trapianto può essere effettuato previa "Comunicazione" al Comune indicandone le motivazioni.

Le motivazioni che consentono l'abbattimento o il trapianto di alberature sono le seguenti:

1. albero pericolante (è considerato albero pericolante quello classificato tale (Classe D) da apposita verifica di stabilità, completa di analisi strumentali, allegata alla Comunicazione di abbattimento, effettuata da un agronomo specializzato in materia, che ne comprovi tale presunta pericolosità; può essere considerata pericolante, secondo valutazione dei competenti uffici comunali, anche l'alberatura per cui tale stato sia chiaramente evidente dalla documentazione presentata es: parziale sradicamento, inclinazione molto elevata, importanti compromissioni dell'albero dovuti a carie etc.

2. danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici: *non sono considerati danni tali da comportare l'abbattimento dell'albero quelli provocati dalla caduta delle foglie o da ombreggiamenti; non lo sono inoltre quelli provocati a pavimentazioni posate a secco come ad esempio lastre in cemento, betonelle etc ..*
3. eccessiva densità di impianto limitatamente agli alberi soccombenti
4. ristrutturazione del giardino (dovrà essere presentato in allegato alla domanda il progetto di ristrutturazione, redatto e firmato da tecnico abilitato, in materia, allo svolgimento della professione, composto da: relazione tecnica dello stato di fatto con rilievo dendrologico e motivazioni degli eventuali abbattimenti, planimetria in scala minima 1:200 riportante le alberature destinate all'abbattimento, relazione di progetto, documentazione fotografica e relativa planimetria).

7.3 - Sono comunque soggetti alla procedura di comunicazione tutti gli abbattimenti di alberature, indipendentemente dalla dimensione, nuove o esistenti, il cui mantenimento o impianto derivi da prescrizioni rilasciate in sede di approvazione di progetti di ristrutturazione o nuova di edificazione.

7.4 - Casi specifici per opere di urbanizzazione o interventi edilizi diretti:

- Nell'ambito di piani urbanistici attuativi, di opere di urbanizzazione e/o interventi edilizi diretti, il Servizio Tutela Ambiente e Territorio valuterà l'opportunità di preservare le alberature presenti in rapporto alle loro caratteristiche dimensionali, estetiche, fitosanitarie e strutturali riportate nel rilievo dendrologico allegato alla documentazione e redatto da tecnico competente.

- Qualora le alberature siano valutate di pregio e/o abbiano un Valore Ornamentale superiore ai 4.000,00 Euro (calcolato utilizzando la formula citata nel presente regolamento all'art. 10.10 e all'Allegato A) dovranno essere sempre preservate salvo diversa indicazione espressa dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio in sede di esame della richiesta di titolo abilitativo per l'intervento urbanistico e/o edilizio, purchè assentita in sede di rilascio di detto titolo.

- Al fine di stabilire il Valore Ornamentale delle alberature (calcolato utilizzando la formula citata nel presente regolamento all'art. 10 e all'Allegato A) il rilievo dendrologico dovrà contenere anche i seguenti dati:

- nome della specie arborea
- stima del prezzo attuale di vendita al dettaglio (vedi Allegato A – punto a)
- indice relativo alla specie e varietà(vedi Allegato A – punto b)
- valore estetico e stato fitosanitario(vedi Allegato A – punto c)
- localizzazione(vedi Allegato A – punto d)
- circonferenza della pianta misurata ad un'altezza di 130 cm. dal colletto (vedi Allegato A – punto e)
- indice di deprezzamento(vedi Allegato A – punto g)
- Calcolo del Valore Ornamentale secondo la formula $V.o. = (bxcxdxe)-g$

Il calcolo del Valore Ornamentale deve essere asseverato da un Dottore Agronomo.

7.5 - La "Comunicazione" deve essere consegnata o trasmessa al Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio, da parte del proprietario del terreno su cui vegeta la pianta.

La "Comunicazione" dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo, bollata, e corredata da idonea documentazione fotografica e da quanto altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato relativamente alla o alle alberature. All'atto della presentazione della Comunicazione sarà rilasciata copia protocollata che fungerà da documentazione da esibire in caso di controllo degli organi competenti. Qualora entro 30 giorni dalla presentazione della "Comunicazione" non vi siano note scritte o dinieghi da parte del Servizio Tutela Ambiente e Territorio il richiedente potrà procedere, per silenzio assenso,

all'abbattimento o al trapianto. In caso di rilascio di autorizzazione scritta quest'ultima sarà soggetta a bollo.

Per le Comunicazioni inviate da amministratori condominiali è richiesta una specifica dichiarazione, firmata dall'amministratore, circa l'esistenza dell'unanimità dell'assemblea condominiale che approva la richiesta di abbattimento avanzata.

L'autorizzazione ha durata un (1) anno solare dalla data di rilascio, trascorso il quale, se non è stato eseguito l'abbattimento richiesto, dovrà essere presentata nuova comunicazione.

Nel caso in cui in cui le alberature, causa ad esempio eventi atmosferici eccezionali, mostrino un evidente pericolo di schianto il proprietario può richiedere, al Servizio Tutela Ambiente e Territorio, nulla osta per l'immediato abbattimento (anche tramite semplice email) allegando immagini che dimostrino il suddetto stato di pericolo.

Per quanto riguarda le alberature morte si potrà procedere all'abbattimento inviando preventivamente al Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Ufficio Verde una Comunicazione in carta semplice in cui si dichiara lo stato di morte dell'albero e quindi la necessità di abbatterlo; alla richiesta dovranno essere allegati i dati relativi a: proprietario, localizzazione dell'albero e fotografie che ne dimostrino la morte.

Qualora su aree soggette a Vincolo Idrogeologico si verifichi, in conseguenza di eventi meteorologici di particolare intensità, il rovesciamento di alberature in numero uguale o maggiore di 4, o siano evidenti segnali di una possibile instabilità delle stesse, si dovrà provvedere a dare tempestiva Comunicazione alla UO Geologico tramite mail/fax, finalizzata all'ottenimento di "Nulla Osta Alla Rapida Rimozione Delle Alberature Per Pubblica e Privata Incolumità", a cui farà seguito formale rilascio dell'Atto Autorizzativo.

E' facoltà degli uffici effettuare sopralluoghi a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato nelle comunicazioni inviate.

7.6 - Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica (e cioè gli abbattimenti decisi dalle Autorità Pubbliche competenti e quelli prescritti dall'Autorità fitosanitaria).

Non sono inoltre soggetti a "Comunicazione" gli abbattimenti di alberi facenti parte di colture agricole produttive.

7.7 - A compensazione degli alberi abbattuti il richiedente dovrà reimpiantare, nell'area oggetto degli abbattimenti, un albero sostitutivo per ogni albero abbattuto o, in alternativa, versare al Comune di Ravenna, in concomitanza con la presentazione della "Comunicazione", la somma di € 150,00 per ogni alberatura da abbattere. Esclusivamente nei casi in cui gli abbattimenti di alberature siano legati a interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione/ampliamento di edifici esistenti, a compensazione degli alberi abbattuti, il richiedente dovrà reimpiantare, nell'area oggetto degli abbattimenti, un albero sostitutivo per ogni albero abbattuto o, in alternativa, versare al Comune di Ravenna, in concomitanza con la presentazione della "Comunicazione", la somma di € 250,00 per ogni alberatura da abbattere. Le suddette somme non sono dovute qualora si tratti di abbattimenti di alberature morte. Le somme incassate saranno reimpiegate per la manutenzione ordinaria o straordinaria del verde pubblico e messa a dimora di nuove essenze arboree. In caso di diniego tale somma sarà rimborsata.

I reimpianti dovranno essere effettuati con piante appartenenti a specie, preferenzialmente autoctone, riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a:

cm. 18-20 per le specie di prime e seconda grandezza;

cm. 10-15 per quelle di terza grandezza.

7.8 - Le imprese che effettuano l'abbattimento o il trapianto di alberi per conto di privati devono, prima di eseguire gli interventi di abbattimento, farsi rilasciare dalla proprietà una dichiarazione che attesti l'avvenuto espletamento positivo delle procedure di cui all'Art.7.1. Qualora vi fosse un controllo da parte degli organi competenti dovrà essere esibita la dichiarazione suddetta. In caso di accertata violazione l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'Art. 20 del presente regolamento. Per eseguire abbattimenti in tale periodo, normalmente vietati, dovrà essere richiesta nella comunicazione una deroga motivata che il Servizio Tutela Ambiente e Territorio dovrà specificamente assentire.

7.9 - Fatti salvi i casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti o i trapianti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra l'1 Marzo e il 31 Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

7.10 - Qualora siano abbattuti o trapiantati alberi senza aver presentato l'apposita "Comunicazione" o avere ricevuto un diniego sarà richiesto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 20, anche un risarcimento, a compensazione ambientale, pari al valore ornamentale che sarà calcolato utilizzando la formula di cui ai successivi Art.10 e Allegato A. Tale indennizzo non potrà superare il valore di Euro 10.000,00 complessivamente, ma potrà salire ad un massimo di euro 20.000 per boschetti storici e/o di elevato valore paesaggistico e qualità.

ART. 8 – POTATURE IN AREE PRIVATE

Un albero correttamente allevato in vivaio e correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

8.1 - Gli interventi di capitozzatura (fig.1), cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono VIETATI. In via straordinaria, previa procedura di "Comunicazione" al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, gli interventi suddetti potranno essere consentiti nel caso di problematiche fitosanitarie, intercettazione di strutture o linee tecnologiche, sicurezza e/o pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

La "Comunicazione" dovrà essere redatta su apposito modulo bollato e corredata da idonea documentazione fotografica e da quanto altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato e presentata presso il Servizio Tutela Ambiente e Territorio. Qualora entro 30 giorni dalla presentazione della "Comunicazione" non siano pervenute note scritte o dinieghi da parte del Servizio Tutela Ambiente e Territorio il richiedente potrà procedere con l'intervento richiesto. In caso di controllo da parte degli organi competenti dovrà essere esibita la copia della Comunicazione, rilasciata all'atto del protocollo della stessa, in cui è indicata la data di consegna.

8.2 - Le potature devono essere effettuate sull'albero, da potatori qualificati, seguendo la tecnica del taglio di ritorno, rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale e la dominanza apicale (v.Fig.0).

Negli alberi sempreverdi di conifere, come i Pinus spp, Cedrus spp, Abies spp..., salvo l'espletamento favorevole della specifica procedura di comunicazione ai sensi del precedente comma 8.1, è vietata la cimatura (asportazione degli apici vegetativi anche se di dimensioni inferiori ai 10 cm. di diametro) dei rami, che è considerata alla stregua di una capitozzatura. Sono esclusi dal suddetto obbligo gli alberi sempreverdi facenti parte di siepi, i Cipressi e le specie quali Chamaecyparis, Cupressocyparis, Thuja, Taxus, etc.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi

(fig.2).

8.3 - Ogni intervento di potatura eseguita in difformità da quanto stabilito nei precedenti punti 8.1 e/o 8.2 si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, Art.7).

8.4 Le imprese che effettuano la potatura di alberi per conto di privati devono, prima di eseguire gli interventi di capitozzatura o potatura di branche aventi diametro superiore a 10 cm., farsi rilasciare dalla proprietà una dichiarazione che attesti l'avvenuto espletamento positivo delle procedure di cui all'Art.8.1. Qualora vi fosse un controllo da parte degli organi competenti dovrà essere esibita la dichiarazione suddetta. In flagranza di violazione l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'Art. 20 del presente regolamento.

8.5 Fatti salvi i casi particolari, debitamente documentati, le potature oggetto di autorizzazione, non dovranno essere eseguite nel periodo compreso tra l'1 Aprile e il 30 Ottobre per le caducifoglie e nei periodi compresi tra l'1 Aprile e il 31 Luglio e tra l' 1 Settembre ed il 30 Ottobre per i sempreverdi.




Fig. 0




Fig. 1 - Esempi di errati interventi di potatura (capitotatura)




Fig. 2 - Esempi di tagli corretti e scorretti

CAPITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL VERDE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 9 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERATURE ED ARBUSTI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE

9.1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante.

E' vietato in particolare:

- (a) il versamento di sostanze fito-tossiche (sali, acidi, oli, diserbanti ecc.) sulle piante e nelle loro aree di pertinenza ;
- (b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- (c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- (d) scavi nell'area di pertinenza delle piante;
- (e) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, luminarie, recinzioni di cantiere etc...; l'utilizzo di chiodi è consentito esclusivamente per la cartellinatura delle piante a seguito di verifiche della stabilità o censimenti;
- (f) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- (g) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza delle piante;
- (h) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- (i) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare le piante.
- (j) danneggiare l'apparato radicale, il tronco e la parte aerea della pianta.

9.2 Qualora le suddette azioni comportino il danno o la morte di alberature il responsabile sarà perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del Comune di Ravenna di pretendere anche il risarcimento del valore ornamentale della pianta calcolato come indicato dall'ART.10 ed dall'allegato A del presente regolamento.

9.3 Nel caso di danneggiamento o morte di arbusti, o di altre componenti delle aree verdi pubbliche (es: prati, fioriture, arredi etc.) verranno applicate le sanzioni di cui al successivo ART. 20 del presente regolamento e richiesto il risarcimento dei danni subiti calcolato in base ai costi di ripristino necessari.

ART. 10 – MANOMISSIONE DI AREE VERDI E ALBERATE STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Generalità

I lavori di scavo realizzati su sopra-servizi o sotto-servizi in prossimità di alberature, di frequente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei. Soprattutto i traumi alla parte sotterranea di un albero sono estremamente difficili da controllare e valutare, sia al momento del trauma che nel tempo. Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici portanti che quelle assorbenti.

Sostanzialmente si possono configurare in due conseguenze i danni a scapito dei soggetti arborei ubicati in aree urbane:

- Nel caso vengano recise le radici portanti, la stabilità meccanica risulta fortemente compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro della salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvisa caduta anche di interi soggetti (schianti); evento quest'ultimo che può comportare implicazioni giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti.
- Le mutilazioni inferte alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell'attività nutrizionale. Ne deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così compromessi accusino sintomi generalizzati di deperimento e appassimento della parte aerea che possono tradursi in avvizzimento irreversibile e quindi nella morte dei soggetti.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberature cittadine, per salvaguardarne la sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.

10.1 Interventi su aree verdi pubbliche

A far data dall'esecutività del presente regolamento tutti gli interventi o l'occupazione ad uso cantiere che insistono sul verde pubblico o sulle banchine alberate, devono essere approvati con parere scritto del Servizio Tutela Ambiente e Territorio .

La progettazione degli interventi dovrà prendere atto, sin dalle fasi preliminari, delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale adeguando le scelte tecniche e progettuali alle esigenze naturali di sviluppo delle piante stesse.

A tal proposito si richiede che il progetto dell'intervento/occupazione evidenzi chiaramente le distanze mantenute dalle alberature e/o arbusti presenti al fine di valutare i possibili danni. Oltre a ciò dovrà essere indicata la specie e la dimensione del tronco delle alberature (circonferenza del tronco misurata a mt. 1.30 dal colletto).

Prescrizioni tecniche

10.2 Scavi in prossimità di alberi e arbusti

La richiesta di parere per l'esecuzione degli scavi deve essere comunicata ai tecnici del Servizio Tutela Ambiente e Territorio con almeno 7 2 giorni di anticipo salvo estreme urgenze.

La misura della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco non può essere inferiore a 3 (tre) metri per le piante di prima e seconda grandezza e 1,5 (uno virgola cinque) metri per quelle di terza grandezza e per gli arbusti.

In caso di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del Richiedente il Servizio Tutela Ambiente e Territorio potrà valutare deroghe in difformità alle distanze minime sopra citate.

Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi-tubo, ecc...).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto del Servizio Tutela Ambiente e Territorio, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) effettuato con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio mediante opportuni anticrittogamici che, dopo la distribuzione sulle superfici di taglio, dovranno essere lasciati asciugare per circa 2 ore.

In caso di scavi che compromettano anche parzialmente l'apparato radicale dovrà essere eseguita, a carico dell'esecutore dell'opera, una verifica strumentale (tomografia radicale/trazione) da parte di ditta specializzata che certifichi la stabilità della pianta.

Qualora l'esecutore dell'opera non effettui le suddette verifiche di stabilità sarà soggetto a sanzione di cui all'art. 20.2 del presente regolamento; oltre a ciò dovrà risarcire il Comune di Ravenna delle spese sostenute per l'esecuzione delle analisi di cui sopra.

10.3 Interventi agronomici specializzati

Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del Concessionario a mezzo di imprese di manutenzione del verde sotto l'assistenza tecnica del personale del Servizio Tutela Ambiente e Territorio o incaricato.

Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporsi al Servizio Tutela Ambiente e Territorio che valuterà la fattibilità dell'intervento indicando nel contempo le prescrizioni tecnico-agricole ed il periodo più idoneo per l'esecuzione.

10.4 Manomissione del terreno

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi eseguiti in aree verdi e contenente inerti derivanti da demolizioni di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc...) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello derivante da superfici danneggiate dal transito di veicoli e da accumuli di materiale dovrà essere allontanato a cura del Concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito a norma di legge. A manomissione ultimata la colmataura degli scavi ad opera del concessionario dovrà essere effettuata come segue:

- Apporto di terra agraria, di natura prevalentemente sabbiosa, per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa ;
- Accurato assestamento e livellamento del terreno la cui quota finale deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventualmente ricaricata.

10.5 Prati estensivi e tappeti erbosi

Il ripristino a regola d'arte dei prati sarà eseguito tramite impresa specializzata di propria fiducia a spese del concessionario dopo che l'autore della manomissione avrà eseguito gli interventi di ripristino del terreno (vedi punto 10.4 previa integrazione della fertilità con ammendanti organici e minerali).

I miscugli di sementi da utilizzare saranno indicati dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a pronto effetto con piote erbose includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

10.6 Aiuole fiorite o fioriture e zone con piante tappezzanti

Il ripristino a regola d'arte delle zone in oggetto sarà eseguito a spese del concessionario tramite impresa specializzata di propria fiducia dopo che l'autore della manomissione avrà eseguito gli interventi di ripristino del terreno.

L'importo previsto sarà comprensivo della spesa per acquisto e posa delle piante distrutte. Le modalità del ripristino saranno indicate dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

10.7 Superfici orizzontali inerti

Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di pavimentazioni, cordoli, fognature presenti nelle aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il danneggiamento, tramite propria impresa. Le modalità del ripristino saranno indicate dai competenti uffici tecnici comunali.

10.8 - Arredi, giochi e recinzioni

Il ripristino del danneggiamento o rimozione di arredi presenti nelle aree verdi sarà effettuato, a spese del soggetto che ha compiuto il danneggiamento, dalle ditte fornitrici degli arredi danneggiati che emetteranno fattura nei confronti del soggetto danneggiatore. Le modalità del ripristino saranno indicate dal Servizio Ambiente e Aree Verdi.

Danni

10.9 Danni a soggetti arborei

Quanto riportato nell' ART.20 – Sanzioni, lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di Ravenna di addebitare il valore ornamentale e/o il danno biologico in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

10.10 Metodologie per la stima del valore ornamentale

Abbattimenti

Nel caso il Servizio Tutela Ambiente e Territorio debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di alberature danneggiate o compromesse, nella loro stabilità, a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali o per l'apertura di nuovi passi carrai ecc...il Comune di Ravenna si riserva il diritto di richiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo di acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e condizioni di salute secondo quanto indicato nell'allegato A.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.I.$$

dove :

I = indennizzo

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento

V.l. = valore del legname se incamerato dal comune

Qualora le spese di abbattimento siano sostenute dal privato la formula sarà la seguente: $I = V.o. \cdot (A)$

Interventi sulla chioma

Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami ...) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta dopo l'intervento.

L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove

I = indennizzo

V.o.p. = valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = valore ornamentale successivo all'intervento

10.11 Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, a insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio Tutela Ambiente e Territorio, a causa di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$\text{Indennizzo: } D.b. = V.o. \cdot x \cdot H$$

dove

D.b. = danno biologico

V.o. = valore ornamentale

H = incidenza percentuale delle radici asportate

La procedura è riportata nell'allegato B

10.12 Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture ecc...) al tronco ed ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc... l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando le tariffe previste nel contratto di manutenzione del verde pubblico in aggiunta a quello, di seguito descritto (Allegato B), legato alla diminuzione di valore ornamentale della pianta.

ART. 11 - DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI E DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL VERDE

Al fine di meglio definire e rendere più attuale quanto stabilito agli artt. 892, e seguenti del Codice Civile in merito alle distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà si fissano le seguenti nuove misure:

Alberi di nuovo impianto

Per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

piante di terza grandezza	(altezza < 12m)	m. 2
piante di seconda grandezza	(altezza 12-18 m)	m. 4
piante di prima grandezza	(altezza > 18 m)	m. 6
piante piramidali		m. 2

Siepi arbustive/rampicanti di nuovo impianto:

Le siepi arbustive, se mantenute ad un'altezza massima di 150 cm., possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 30 cm.

Qualora le siepi arbustive siano tenute ad altezza superiore a 150 cm. la distanza minima di impianto dovrà essere di 60 cm.

Le siepi arbustive possono raggiungere un'altezza massima di 200 cm.

Siepi arboree e Bambù:

Le **siepi arboree** e di **Bambù** di nuovo impianto devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 100 cm.

Le siepi arboree possono raggiungere un'altezza massima di 300 cm.

In caso di difformità rispetto alle suddette distanze, eventuali contrasti o eventuali danni dovranno essere trattati in sede civilistica. Tali distanze sono valide fatte salve norme specifiche (Codice della strada, ferrovie etc...)

Negli allegati C e D del presente regolamento sono riportate indicazioni e prescrizioni per la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde.

ART. 12 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE EDILE

12.1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

12.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente ART. 9.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e/o l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

12.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (es: vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

12.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle

radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

12.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

ART. 13 - DIFESA FITOSANITARIA E INDICAZIONI SU PIANTE ALLERGENICHE E/O VELENOSE

13.1 Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate, preferibilmente autoctone, e l'impiego di piante sane
- la difesa delle piante da danneggiamenti
- la preparazione adeguata dei siti d'impianto
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura

Per la difesa fitosanitaria, in ambito pubblico, potranno essere utilizzate esclusivamente sostanze e/o metodi indicate dalle vigenti normative nazionali e regionali ovvero:

- Decreto 22/01/2014 – Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 Agosto 2012, n.150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e successive mm.ii
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.541 del 18/04/2016 recante: Approvazione delle " Linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili" e successive mm.ii.
- Eventuali sostanze e/o metodi specificamente autorizzati dalla R.E.R.

13.2 Qualora il Comune attui metodi di lotta biologica, il cittadino sarà tenuto a rispettare le indicazioni che gli verranno fornite dal Comune stesso, al fine di non compromettere l'esito del trattamento. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

13.3 In conseguenza delle disposizioni nazionali, si dovranno rispettare le seguenti norme di lotta obbligatoria in particolare:

- -D.M. 17/4/1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano «*Ceratocystis fimbriata*»
- -D.M. 27/3/1996 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico nel territorio della Repubblica «*Erwinia amylovora*»
- -D.M. 29/11/1996 Lotta obbligatoria contro il virus vaiolatura delle drupacee(Sharka)
- -D.M. 22/11/1996 Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)

- Decreto 30 Ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa*”
- Altre lotte obbligatorie

13.4 Tenuto conto che la lotta contro la Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) è indispensabile nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la sopravvivenza del popolamento arboreo e/o possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali si potranno attuare le seguenti tipologie di intervento :

- nei mesi invernali (tra dicembre e febbraio) tagliare e distruggere i nidi; questa operazione deve essere effettuata tempestivamente, usando le dovute precauzioni, prima che le larve dell'insetto (altamente urticanti) abbandonino i ricoveri invernali scendendo in processione lungo i tronchi per incrisalidarsi nel terreno;

Al fine di limitare la diffusione della Processionaria del Pino e considerato che le alberature su cui più facilmente si insedia sono quelle di *Pinus nigra*, si fa divieto su tutto il territorio comunale di piantare specie arboree di *Pinus nigra*.

13.5 Tenuto conto delle problematiche che alcune essenze vegetali possono comportare per la salute l'Amm.ne Comunale nell'ambito dei propri interventi sul verde pubblico eviterà di porre a dimora piante, sia arboree che arbustive, che siano fortemente allergeniche o pericolose.

Nella scelta delle piante, anche in ambito privato, si raccomanda pertanto di valutare attentamente la loro allergenicità e/o velenosità evitando la messa a dimora delle specie più problematiche.

L'allegato C1 riporta alcune comuni piante sconsigliate per la loro allergenicità o velenosità.

ART. 14 – ALBERI DI PREGIO

Al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, il Comune di Ravenna, con Determina Dirigenziale, potrà individuare ed assoggettare a particolare tutela essenze arboree di pregio.

Tale salvaguardia è indipendente/aggiuntiva rispetto alle procedure di vincolo sovraordinato (art.10 PTCP, vincolo paesaggistico), sia per quanto attiene l'apposizione del vincolo, sia la sua rimozione.

Il Servizio Tutela Ambiente e Territorio valuta, mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio del Comune di Ravenna secondo i seguenti criteri:

1. vetustà della pianta
2. buono stato fitosanitario generale.
3. preferenza per specie autoctono/naturalizzate.
4. elevato valore paesaggistico.
5. rarità della specie arborea.
6. elevate dimensioni dendrometriche

14.1 Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

14.2 Interventi sull'esistente

1 - Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune.

2 - L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell'autorizzazione può comportare l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni nonché la valutazione e addebito pecuniario della perdita di valore ornamentale della pianta di cui all'ART. 10.10 del presente Regolamento.

3 - Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.

14.3 Manutenzione

Il Comune di Ravenna provvede, a proprie spese, alla manutenzione delle alberature protette, anche private, tramite l'Azienda che esegue la manutenzione del verde pubblico. L'onere per la segnalazione della necessità di interventi manutentivi è in carico al proprietario dell'albero tutelato così come la responsabilità per danni a persone e/o cose da esso generati nel caso di mancata segnalazione o per eventi che causino danni non dipendenti da mancata manutenzione.

14.4 Eliminazione del vincolo

Qualora i soggetti arborei tutelati non rispondano più alle caratteristiche che ne hanno determinato la tutela, il Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio può con determina eliminare il vincolo.

ART. 15 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI - MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E/O INCOLTE DI PROPRIETA' PRIVATA

15.1 Affidamento e sponsorizzazione di aree verdi comunali

1. La partecipazione diretta di, Comitati Cittadini, Pro Loco, cittadini in forma associata (es: associazioni, gruppi di vicinato, etc.) e privati all'attività di manutenzione delle aree a verde pubblico, è regolamentata dal "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 108327/75 del 16 luglio 2015 - Esecutiva dal 17/08/2015 .
2. Sulle aree verdi comunali è inoltre possibile, tramite operazioni di "sponsorizzazione", la manutenzione e la realizzazione di interventi di riqualificazione, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative e/o pubblicitarie realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione.
3. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni/contratti. Nei casi di sponsorizzazione il Comune di Ravenna potrà emanare specifici bandi o utilizzare altre forme di assegnazione.
4. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor.

15.2 Mantenimento delle aree verdi e/o incolte di proprietà privata

Le aree verdi e/o incolte (ad es. i lotti ineditati) di proprietà privata devono essere mantenute in uno stato decoroso che non sia causa di disagi, pericolo, problematiche di tipo igienico-sanitario (con particolare riferimento alle misure finalizzate al contenimento della zanzara tigre e delle allergie). In particolare l'erba non dovrà mediamente superare l'altezza massima di 50 cm.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DELLE AREE VERDI URBANE COMUNALI

ART. 16 – NORME DI COMPORTAMENTO

16.1 Nelle aree verdi comunali è tassativamente vietato:

- ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi tali aree ;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in qualsiasi altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi , terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
- salire su alberi e/o arbusti
- defecare o urinare al di fuori dei servizi igienici.
- mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone o danneggiare piante o arredi;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei punti di raccolta; le sigarette dovranno essere accuratamente spente ed i mozziconi gettati nei cestini portarifiuti;
- depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali salvo che per specifici progetti che abbiano ottenuto il nulla osta da parte del Comune di Ravenna;
- abbandonare escrementi, di animali in proprio affidamento. Tali escrementi dovranno essere immediatamente raccolti con sacchetti e gettati nei cestini per rifiuti.
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore con esclusione dei mezzi di servizio, vigilanza o autorizzati;
- condurre biciclette, se non in appositi percorsi ciclabili o in presenza di cartelli che ne consentano l'accesso e comunque con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- disattendere quanto previsto da specifica cartellonistica posizionata nelle aree verdi che indica le norme di comportamento, gli orari di apertura e chiusura, l'utilizzo delle strutture ludiche, l'accessibilità ai cani, etc.....;
- a persone ed animali di bagnarsi e/o lavarsi nelle fontane ornamentali comunali e nei laghetti dei parchi pubblici;
- accendere fuochi non autorizzati;
- creare punti di bivacco (accampamenti, attendamenti, campeggi);
- bere alcolici e/o utilizzare bottiglie e bicchieri in vetro se non nelle aree di pertinenza (zone con tavolini, sedie e cestini per rifiuti) di locali eventualmente presenti nelle aree verdi stesse; tali prescrizioni non si applicano in caso di manifestazioni specificamente autorizzate.

16.2 Il Comune di Ravenna si riserva di regolamentare con apposite ordinanze l'accesso e l'uso dei parchi pubblici.

16.3 Nelle aree verdi sono normalmente presenti situazioni (radici affioranti, irregolarità del terreno e materiale vegetale a terra) insite nella natura stessa di tali aree di conseguenza i

fruitori devono prestare attenzione nel loro uso.

16.4 Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei parchi esistenti, il Comune di Ravenna ha una specifica segnaletica standard consistente in quattro diverse tipologie di cartelli da inserire all'interno delle aree verdi ovvero:

- Cartello tipo A – Aree verdi con divieto accesso cani
- Cartello tipo B – Aree verdi con accesso cani al guinzaglio
- Cartello tipo C – Aree sgambamento cani
- Cartello tipo E – Aree gioco

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI GIOCO COMUNALI E PER L'USO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

L'Amm.ne Comunale declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni seguenti:

17.1 Disposizioni sulle attività di gioco nelle aree verdi comunali

Nelle aree verdi comunali, è sempre possibile giocare, ma al fine di tutelare persone e/o cose presenti in esse o nelle immediate vicinanze è vietato il lancio di oggetti pericolosi per peso e/o consistenza quali ad esempio, a titolo indicativo, palle da baseball, palloni da rugby, palloni in cuoio, sassi, etc.... .Nelle aree verdi comunali sono presenti aree dedicate con attrezzature (come porte, canestri, piattaforme) per il gioco del calcio basket etc... . Potranno essere individuate ulteriori aree, sentito il parere dei Consigli Territoriali, tenendo conto delle opportune condizioni di sicurezza come la distanza da aste stradali o parcheggi, e della prossimità di edifici di proprietà pubblica o privata, per prevenire eventuali danneggiamenti. Quindi per quanto riguarda questi giochi, al di fuori delle aree dedicate, essi potranno essere effettuati utilizzando esclusivamente palle in spugna o palloni leggeri in plastica (max 250 gr.). Sono fatte salve manifestazioni o attività sportive autorizzate.

17.2

Disposizioni generali per la fruizione delle aree gioco comunali

1. E' fatto obbligo a quanti utilizzano i parchi gioco comunali, i percorsi natura e le palestre all'aperto di mantenere una condotta rispettosa dell'ambiente, delle piante, delle attrezzature installate e degli altri fruitori. Chi arrecherà danni ai beni di proprietà comunale dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi – ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12 ove non diversamente specificato.
3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature presenti nelle aree verdi pubbliche è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito.
4. I parchi giochi comunali, i percorsi natura e le palestre all'aperto sono utilizzabili dal pubblico tutti i giorni. I rispettivi orari di utilizzo sono legati a eventuali orari di apertura dei giardini in cui sono collocati.

5. E' vietato l'accesso alle aree gioco comunali ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola; - alle biciclette o altri velocipedi; - ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione delle aree).

6. E' vietato all'interno delle aree gioco comunali:

- fumare, bere bevande alcoliche e consumare sostanze stupefacenti e psicotrope non per uso terapeutico;

- creare punti di bivacco (accampamenti, attendamenti, campeggi);

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini.

L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Chiunque arreca danni alla segnaletica, all'arredo, e ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni stessi.

17.3 Disposizioni generali per la fruizione, da parte dei cani, delle aree verdi e di quelle definite "di sgambamento per cani".

Al fine di permettere la fruizione delle aree verdi considerando le esigenze delle diverse tipologie di utenti, l'Amministrazione Comunale regolamenta, in linea generale, come segue le modalità di accesso da parte dei cani ovvero:

- per piccoli giardini attrezzati con giochi e /o arredi ove non sia possibile, per le ridotte dimensioni, attuare una qualsiasi forma di suddivisione tra aree attrezzate e non, è vietato l'accesso ai cani. All'ingresso di queste aree sarà disposto un cartello di regolamentazione dell'area verde con inserito il "Divieto di Accesso ai Cani";

- per giardini attrezzati di maggiori dimensioni potrà essere delimitata, mediante recinzioni o siepi, la zona attrezzata con giochi e /o arredi, in cui verrà vietato l'accesso ai cani, mentre nella restante area e nelle aree verdi non attrezzate potrà essere permesso l'accesso degli animali a condizione che siano condotti al guinzaglio.

- Vengono identificate inoltre aree verdi o loro parti, denominate "Aree di Sgambamento per Cani", realizzate allo scopo di permettere ai cani di muoversi liberamente, con caratteristiche tali da garantire sicurezza sia per la popolazione che per gli stessi animali.

Di seguito sono indicate le modalità di comportamento da tenere nelle Aree di Sgambamento per Cani:

Definizioni

a) **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza e responsabilità dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento; in tali aree possono accedere cani di ogni taglia.

b) **Proprietario/Conduuttore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e accompagnatori ed ai loro cani;
- 2) i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
- 3) ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
- 4) I cani con problemi comportamentali devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.
- 5) I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo tale (stimato in circa 45 minuti) da consentire una adeguata fruizione a tutti gli utenti;
- 6) Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- 7) Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- 8) I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da adulti. In caso di cani aggressivi o pericolosi l'accompagnatore deve avere compiuto i 18 anni;
- 9) I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non vi siano incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- 10) Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento;
- 11) A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di apposito sacchetto per la raccolta delle deiezioni e di depositarle nei contenitori presenti nell'area di sgambamento;
- 12) Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento di chiudere tempestivamente i cancelli.
- 13) Le aree di sgambamento cani sono regolarmente mantenute dal Comune di Ravenna; essendo aree di libero accesso e prive di sorveglianza l'utente è comunque tenuto, prima di liberare il cane, ad eseguire un controllo generale dello stato dell'area (recinzioni, cancelli, terreno) onde evitare incidenti.
- 14) Nelle aree di sgambamento cani sono normalmente presenti situazioni (buche causate dall'indebito scavo da parte degli animali, radici affioranti e materiale vegetale) insite nella natura stessa di tali aree di conseguenza i fruitori devono prestare attenzione nel loro uso.
- 15) Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

Divieti

E' vietato

- 1) l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
- 2) l'accesso ai cani femmina in periodo estrale (calore)
- 3) l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute 03.03.2009, a meno che il proprietario non sia in possesso di specifico parere del Servizio Veterinario dell'azienda AUSL che ne consenta l'ingresso.

- 4) la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
- 5) ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- 6) introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
- 7) introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
- 8) durante l'attività di manutenzione delle aree di sgambamento l'accesso all'area sia alle persone che ai cani e coloro che sono presenti devono immediatamente uscire.
- 9) consentire al proprio cane di scavare buche o danneggiare arredi, recinzioni e materiale vegetale.

ART. 18 – ALTRE ATTIVITA'

18.1 Utilizzo dei parchi per manifestazioni, feste o altri eventi.

L'uso delle aree verdi comunali è soggetto al "Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa" e deve essere autorizzato dai competenti uffici previa acquisizione di parere scritto, vincolante, di compatibilità da parte del Servizio Tutela Ambiente e Territorio. Qualora gli eventi non siano soggetti al "Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa" dovrà essere acquisita l'autorizzazione dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

18.2 Raccolta di pigne.

La raccolta delle pigne, per uso commerciale, dagli alberi di proprietà Comunale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

18.3 Raccolta di piante, semi, frutti e simili.

A far data dall'esecutività del presente regolamento la raccolta dei suddetti materiali vegetali, deve essere autorizzata dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata una relazione esplicativa delle motivazioni e delle attività da svolgere.

18.4 Inserimento di strutture, arredi e cartelli.

A far data dall'esecutività del presente regolamento l'inserimento di strutture, arredi e cartelli, all'interno di aree verdi comunali, è soggetto a preventiva autorizzazione del Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

18.5 Chioschi e dehors

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Servizio Tutela Ambiente e Territorio

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – ORDINANZE

In tutti casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari e/o ad atti autorizzativi e/o prescrittivi prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

ART. 20 – SANZIONI

20.1 Generalità

L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative definite nel presente articolo ai punti c1), c2) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e sue successive integrazioni e modificazioni.

20.2 Sanzioni specifiche

c1) Coloro che contravvengono a quanto prescritto dagli Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente Regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Euro 165,00 fino ad un massimo di Euro 495,00. La sanzione è applicata singolarmente per ogni essenza vegetale danneggiata, e abbattuta o potata.

20.3 Altre sanzioni

L'inosservanza di tutte le altre prescrizioni del presente regolamento, allegati compresi, oltre che alle Ordinanze emesse ai sensi dell'Art. 19, per le quali non sia prevista sanzione specifica, è punita con sanzione amministrativa da Euro 150,00 fino ad un massimo di Euro 450,00.

Resta fermo quanto previsto dall'art.650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art.2034 c.c.

Il riepilogo delle sanzioni è riportato all'Allegato E

ART. 21 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento, dagli indennizzi per danni al patrimonio verde comunale e dagli abbattimenti su aree private, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi manutentivi ordinari e/o straordinari del verde pubblico e di ripristino ambientale.

ART. 22 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

ART. 23 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

ART. 24 – EFFICACIA

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione, presso l'Albo Pretorio, della relativa deliberazione consigliare di approvazione.